



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.18 DEL 27.05.2020
Prot. 4905
AREA MERCATALE E ATTIVITA' CONNESSE - misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 per la tutela e la salute pubblica. POSIZIONAMENTO OPERATORI E PRESCRIZIONI

LA SINDACA

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il perdurare della situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 23 del 17.05.2020 e l'allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

VISTO il DPCM del 17.05.2020 e relativi allegati; Ritenuto di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento specificamente alle attività commerciali ad agili spostamenti su luoghi conformati aperti al pubblico, così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

Rilevata la necessità nel rispetto di tutte le prescrizioni atte a contenere la diffusione del virus COVID-19 in armonia di tutte le disposizioni fissate a livello nazionale e regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale all'aperto di via Carducci, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale svolge nell'ambito del territorio comunale, adottando ogni utile strumento al fine della corretta gestione delle misure anti-contagio;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica in atto;

Ritenuto, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, disporre a partire dal giorno 28.05.2020 e fino al 31.12.2020 la modifica del posizionamento dei posteggi in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 16.07.2007;

Visto l'art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dal giorno 28.05.2020 e fino al 31.12.2020 la modifica del posizionamento dei posteggi del mercato all'aperto di via Carducci, previsto a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, nel seguente modo:

- posteggio n. 1 non alimentare - libero (nessuna assegnazione agli spuntisti);
- posteggio n. 2 non alimentare assegnato a LILLIU DORIANO (titolare);
- posteggio n. 3 non alimentare assegnato a MUSIU GIANNI (titolare);
- posteggio n. 4 non alimentare assegnato a FILIPPINO FARIANO (titolare);
- posteggio n. 5 non alimentare - libero (nessuna assegnazione agli spuntisti);
- posteggio n. 6 non alimentare assegnato a FADDA ROBERTO (titolare);
- posteggio n. 7 non alimentare assegnato a OLIVERI GIUSEPPE (titolare);
- posteggio n. 8 non alimentare assegnato a PISCITELLI ANIELLO (titolare);
- posteggio n. 9 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 10 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 11 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 12 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 13 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 14 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 15 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 16 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 17 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n. 18 non alimentare - libero (da assegnare agli spuntisti);

- posteggio n.19 alimentare – libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n.20 alimentare – libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n.21 alimentare assegnato a FARIGU GIOVANNI ANTONIO (Titolare);
- posteggio n.22 alimentare assegnato a SANNERIS ANTIOCO ANGELO (titolare);
- posteggio n.23 alimentare libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n.24 alimentare libero (da assegnare agli spuntisti);
- posteggio n.25 alimentare assegnato a MARONGIU IVANO (titolare);

- Lo spazio tra un posteggio e l'altro sarà di 2 metri al fine di consentire il distanziamento interpersonale tra gli operatori e tra i clienti;
- Dovrà essere rispettato il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale, nonché tutte le prescrizioni delle misure anticontagio (mascherine, guanti, soluzioni igienizzanti);

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00; il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'art.1 lett.z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

INFORMA

gli interessati che: 1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio notificazioni la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio on-line del Comune;
2. trasmessa:
 - agli operatori assegnatari del mercato;
 - al Prefetto di Cagliari protocollo.prefcca@pec.interno.it;
 - al Responsabile della Comando della Polizia Locale di Siliqua;
 - al Comando della Stazione Carabinieri, 09010 Siliqua;
 - Al Responsabile del Settore Gestione del Territorio di Siliqua

3. che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social, e telematici). In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto il numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Siliqua, 27.05.2020



La Sindaca
Ing. Francesca ATZORI

Francesca Atzori